




*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 255 del 29/11/2021**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a). Regolarizzazione contabile sospesi di tesoreria derivanti da Ordinanza Tribunale di Bari n. 973/2021. Pagamento spese di giudizio.**



# **REGIONE PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA**

---

## **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

---

**Codice CIFRA: PRI/SDL/2021/00006**

**OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a). Regolarizzazione contabile sospesi di tesoreria derivanti da Ordinanza Tribunale di Bari n. 973/2021. Pagamento spese di giudizio.**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Con riferimento al procedimento 735/2013 R.G. prefallimentare apertosi a seguito del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato in data 20/11/2013 dal Pubblico Ministero nei confronti della I.P.A.B. "Opera Pia Maria S.S. di Costantinopoli" di Bitritto (Ba), il Tribunale di Bari, IV sezione Civile disponeva, con provvedimento del 28/04/2014, depositato in cancelleria in data 07/05/2014, la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. Con decreto di liquidazione del c.t.u. del 13/04/2015, depositato in cancelleria in data 29/04/2015, il Tribunale di Bari liquidava in favore del suddetto la somma di € 13.000,00 per onorari, oltre CAP ed IVA come per legge e poneva il pagamento di tale somma a carico della "Opera Pia Maria S.S. di Costantinopoli" di Bitritto (Ba).

Poiché, nonostante i vari solleciti, l'I.P.A.B. Opera Pia di Bitritto non provvedeva ad estinguere la propria posizione debitoria, in data 12/02/2019 veniva notificato atto di precetto in uno al decreto di liquidazione del c.t.u., munito di formula esecutiva in data 17/01/2019, che rimaneva anch'esso infruttuoso.

Invocando il principio giurisprudenziale per cui l'obbligo del pagamento del c.t.u. ha carattere solidale tra le parti, indipendentemente dall'esito del giudizio e dal regime della liquidazione delle spese contenuto in sentenza, il suindicato CTU faceva pervenire all'Avvocatura Regionale, attraverso il suo legale, la richiesta di pagamento delle relative competenze professionali. Dagli atti in possesso della Sezione, risulta che con nota prot. n. AOO\_024/3325 del 14/03/2019 l'Avvocatura Regionale trasmetteva alla scrivente la suddetta diffida che, con nota prot. n. AOO\_146/21/03/2019/0005734, la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali provvedeva a trasmettere per competenza alla Direzione Amministrativa del Gabinetto.

La creditrice chiedeva di poi al Tribunale di Bari che, ritenuta la propria competenza, visti gli artt. 633 e ss. c.p.c., ingiungesse alla Regione Puglia, di pagare la somma di € 16.494,40 (di cui € 13.000,00 per onorari, € 520,00 per contributo Cassa 4%, € 2.794,40 per Iva al 22%, € 2.600,00 a titolo di ritenuta d'acconto su € 13.000,00), per le causali descritte in narrativa, oltre interessi come per legge fino all'effettivo totale soddisfo, spese e competenze professionali del procedimento monitorio, rimborso forfettario 15%, cap ed iva come per legge, giusta nota spese all'uopo allegata.

Con decreto ingiuntivo telematico n. 2748/2019 del 12/07/2019, munito di formula esecutiva in data 28/07/2020, il Tribunale di Bari, ingiungeva alla Regione Puglia, di pagare in favore della ricorrente la somma di € 16.494,40, per le causali descritte in ricorso, oltre interessi come per legge fino all'effettivo totale soddisfo, competenze professionali del procedimento, liquidate in € 540,00, oltre spese per € 145,50, rimborso forfettario 15%, cap ed iva come per legge. E' stata acquisita nota prot. n. AOO\_024/9702 del 20/08/2019, con cui copia dell'atto in questione veniva trasmessa dall'Avvocatura Regionale alla Direzione Amministrativa del Gabinetto, al fine di acquisire le relative determinazioni in merito al prosieguo del procedimento.

Con nota prot. n. AOO\_174/27/08/2019/0003840 la suddetta struttura regionale rappresentava che la pretesa della ricorrente derivava da una vicenda interna ad un precedente giudizio patrocinato dall'Avvocatura e, pertanto, di non essere in grado di esprimere alcun orientamento in ordine al detto contenzioso i cui atti propeedeutici, sia in fatto che in diritto, erano già nella relativa disponibilità.

In data 15/12/2020 veniva notificato alla Regione Puglia atto di precetto con l'intimazione di pagare, nel termine perentorio di dieci giorni da tale notifica, la somma di euro 18.115,99 oltre interessi, spese e competenze successivi; decorso infruttuosamente tale termine, la creditrice notificava al BANCO "INTESA SANPAOLO S.p.A.", filiale di Bari, in qualità di terzo, l'atto di pignoramento presso terzi di tutte le somme a qualunque titolo spettanti o dovute alla Regione Puglia con le limitazioni di legge, fino alla concorrenza della somma precettata di euro 18.115,99 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c., comprensiva dell'importo del credito vantato, oltre le spese di notifica del precetto, le ulteriori spese e competenze di procedura e gli interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.

Con ordinanza n. 973/2021, il Tribunale di Bari, letti gli atti del procedimento di esecuzione n. 910/2021, e preso atto della dichiarazione positiva del terzo, assegnava al creditore a soddisfo del credito vantato con atto di precetto notificato il 15/12/2020 la complessiva somma di **€ 20.284,88**.

Con quietanze n. 133208 e 133209, la Tesoreria Regionale Banca Intesa Sanpaolo, provvedeva alla liquidazione in favore del debitore della complessiva somma di **€ 20.284,88**.

Con nota prot. n. AOO\_174/5176 del 26/08/2021, trasmessa per conoscenza alla scrivente Sezione, la Direzione Amministrativa del Gabinetto rappresentava alla Sezione Bilancio e Ragioneria la propria incompetenza rispetto al pagamento del citato pignoramento, stante la circostanza per cui *"Il contenzioso per il quale l'attestazione di <<competenza>> è oggi richiesta, afferisce ad una questione di rito processuale (nomina di un consulente tecnico d'ufficio) nell'ambito di un procedimento giudiziario, promosso dal Pubblico Ministero, nel quale la Regione aveva spiegato atto di intervento. Il giudizio de quo e il credito vantato dalla Professionista incaricata si definiscono e si cristallizzano in data 13 Aprile 2015 (decreto del Tribunale di Bari n. 1732/2015) e quindi in un tempo abbondantemente antecedente le attribuzioni di competenze di cui alla DGR 1357 del 2017. In buona sostanza il pagamento delle somme effettuato da codesto Servizio Bilancio e Ragioneria afferisce un contenzioso sorto e conclusosi (Aprile 2015) sotto l'egida della Sezione Inclusione Sociale Attiva e non della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R."*.

Con comunicazione inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 26/08/2021, la Sezione Bilancio e Ragioneria richiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva la regolarizzazione contabile dei sospesi di tesoreria relativi al mese di luglio 2021.

Stante l'attribuzione, ai fini dell'attuazione del cd. "Modello MAIA 2.0", delle competenze connesse a IPAB, ASP e Fondazioni in capo alla Sezione Inclusione

Sociale Attiva a partire dal 01/10/2021, si ritiene necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini su esposti.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.


Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Nella fattispecie trattata, in relazione alla ordinanza n. 973/2021 del Tribunale di Bari relativa al procedimento di esecuzione n. 910/2021, si rende necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio derivanti dal sopra descritto titolo e dai sospesi di tesoreria per l'importo complessivo di € 20.284,88.

La copertura della suddetta spesa, limitatamente alla sorte capitale, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro trenta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

Con riferimento al suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in € 20.284,88 complessivi alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".

**L'ASSESSORA AL WELFARE**  
*(Rosa Barone)*

 BARONE ROSA  
22.11.2021  
12:46:12 UTC

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante l'adozione nella seduta del 25/11/2021 delle nuove guida sui riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

**Il Segretario Generale  
della Giunta Regionale**  
Dott.ssa Anna Lombroso

### **Schema di Disegno di Legge Regionale**

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - regolarizzazione contabile sospesi di tesoreria derivanti dalla Ordinanza n. 973/2021 del Tribunale di Bari relativa al procedimento di esecuzione n. 910/2021.

#### **Art. 1**

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla regolarizzazione contabile sospesi di tesoreria a seguito di ordinanza n. 973/2021 del Tribunale di Bari relativa al procedimento di esecuzione n. 910/2021 per l'importo complessivo di € 20.284,88=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

#### **Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

1. Con riferimento al suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in 20.284,88 alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”.



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRI	SDL	2021	6	04.11.2021

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA 1 LETTERA A).  
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOSPESI DI TESORERIA DERIVANTI DA ORDINANZA TRIBUNALE DI BARI N.  
973/2021. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**

PO ROBERTO MASSARI  
Massari Roberto  
29.11.2021  
11:49:59  
GMT+00:00



**Dirigente**  
**Firmato digitalmente da**  
DR. NICOLA PALADINO

**NICOLA PALADINO**

**C = IT**

